



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2551/2018

Roma, 14 settembre 2018

Ill.mo
Ministro della Salute
On.le Giulia Grillo
Sede

e, p.c. Egregio
Dott. Giuseppe Amato
Capo segreteria tecnica
del Ministro della Salute
Sede

Egregio
Prof. Alfonso Celotto
Capo di Gabinetto
del Ministro della Salute
Sede

Egregio
Dott. Marcello Spirandelli
Capo della Segreteria
del Ministro della Salute
Sede

Oggetto: bozza di Decreto Ministeriale sulla determinazione degli standard di sicurezza ed impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. Trasmissione Position Paper TSRM.

Illustrissimo Ministro,

in relazione a quanto in oggetto faccio seguito alle mie note [del 2 agosto u.s., prot. n. 2399/2018](#), e [del 7 settembre u.s., prot. n. 2500/2018](#), rimaste purtroppo ad oggi ancora inevase, nelle quali Le ho prospettato tutta una serie di criticità insite nella bozza del Decreto in oggetto, tali da costringermi a pregarLa dal soprassedere dalla firma.

Con la presente, ritengo pertanto corretto e opportuno anticiparLe in allegato il [documento di posizionamento nel quale sono analizzate in modo puntuale tutte le problematiche del Decreto](#) che intende aggiornare ed ordinare l'attuale (ma ormai vetusto) quadro normativo, disciplinante gli standard di sicurezza vigenti in risonanza magnetica.

In sintesi, il documento di posizionamento evidenzia che:

- 1) risultano incomprensibili le logiche che hanno portato ad escludere i Tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) dalla lunga e articolata fase preparatoria del Testo, ovvero i**



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

professionisti formati, qualificati e preposti a svolgere tutti gli interventi che richiedono l'uso di risonanza magnetica all'interno del sito RM, anche considerato che la gestione del rischio clinico è un processo che richiede un approccio strutturato e sistemico nel gestire l'incertezza e che i problemi legati alla sicurezza dei trattamenti medici devono essere affrontati con una logica di squadra. La prestazione di risonanza magnetica coinvolge diverse figure professionali (in particolar modo il medico ed il TSRM) inserendosi nell'ambito delle prestazioni di équipe, caratterizzate dalla contestualità degli interventi e da una serie di atti consequenziali, cioè azioni concorrenti al raggiungimento di un fine diagnostico o terapeutico svolte da diverse figure professionali;

- 2) **risulta inconcepibile il fatto che nel Testo attuale non venga considerato, tra i soggetti preposti (art. 1 della bozza di Decreto e del relativo Allegato), la figura del TSRM (nel suo profilo base, in quello specialistico e nelle sue funzioni di coordinamento) e ancor di più il fatto che vengano adottate delle scelte in tema di gestione della sicurezza e presa in carico del paziente (punto D4) che, anche per la loro impraticabilità, determinano un maggior grado di incertezza e rischio per i pazienti.**

In conclusione, auspicando che la bozza di Decreto possa accogliere le opportune integrazioni volte ad una consona e moderna gestione del rischio clinico, alla riduzione del contenzioso, alla piena valorizzazione della figura del TSRM ed in generale dei componenti dell'équipe operante nei siti di risonanza magnetica, anche dal punto di vista formale e legislativo, confido di poterLa presto incontrare e resto in attesa di un Suo cortese riscontro inviandoLe i più cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux